

*Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dato ragione a una società*

# Permesso di costruire in discesa

## Silenzio-assenso pure su opere difformi da piano regolatore

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Il silenzio-assenso sul permesso di costruire si perfeziona anche se le opere non sono conformi al piano regolatore. È questo il principio applicato dal Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Milano, con la sentenza della sezione IV n. 518 del 27 febbraio 2024, conforme alla precedente innovativa pronuncia sempre del Tar Lombardia, sezione quarta, n. 2068 dell'11 settembre 2023, resa quest'ultima in una vicenda che ha coinvolto una società assistita dallo studio legale Belvedere & Partners di Milano. In entrambe le sentenze il Tribunale amministrativo distingue tra conclusione del procedimento edilizio con il silenzio-assenso e validità dell'atto maturato con il silenzio-assenso: solo la validità, dice il Tar, dipende dalla conformità edilizia e il comune potrà annullare l'atto maturato con il silenzio-assenso solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2-nonies della legge 241/1990 per l'annullamento d'ufficio (inte-

resse pubblico, termine ragionevole e bilanciamento degli interessi). In entrambe le vicende, sulle quali si è pronunciato il Tar, due società hanno sostenuto essersi formato il silenzio-assenso su due titoli edilizi (rispettivamente una variante a permesso di costruire e un permesso di costruire). Il Tribunale amministrativo ha dato ragione alle società rilevando che, una volta decorsi i termini previsti dall'art. 20 del T.u. per l'edilizia (dpr n. 380/2001), sulla domanda di titolo edilizio si forma il silenzio-assenso anche se l'intervento manca di conformità edilizia. In sostanza un titolo edilizio è arrivato al traguardo. La conformità edilizia, infatti, dice il Tar, non è requisito di perfezionamento del procedimento, anche se è requisito di validità del titolo. In dettaglio, il titolo edilizio si forma in maniera silente, quindi, per il solo decorso del tempo, ma il comune può annullarlo se accerta che l'intervento non è conforme. E questo non basta: per annullarlo l'amministrazione deve anche rispettare l'art. 21-nonies della

legge 241/1990. Questo significa che per annullare d'ufficio i permessi di costruire, maturati con il silenzio-assenso, le amministrazioni non possono limitarsi a dedurre la contrarietà alla normativa urbanistica, ma devono valutare l'interesse pubblico, tenere conto degli interessi di destinatari e controinteressati e devono farlo entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, (previsto anche per i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20 della stessa legge 241/1990). L'affermarsi di questa innovativa impostazione, oggettivamente favorevole a cittadini e imprese, prevedibilmente spingerà gli uffici comunali a programmare l'attività di verifica delle pratiche edilizie nei termini previsti per il legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio.



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

### Relazioni di sostenibilità anche a non revisori

Consentire la revisione delle relazioni di sostenibilità anche a soggetti diversi dai revisori contabili (così come è stato fatto in Francia). Sostituire sanzioni penali (proposte dal Mef) con sanzioni amministrative. Attribuire la vigilanza sulle relazioni di sostenibilità alla Consob o all'Antitrust. Sono alcuni degli spunti proposti da Assonime nel documento di consultazione 6/2024 sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Assonime partecipa dunque alla consultazione proposta dal Mef sullo schema di dlgs di recepimento, segnalando alcuni punti critici dell'articolato che meriterebbero una diversa considerazione alla luce delle specificità che caratterizzano le informazioni di sostenibilità. La direttiva UE 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive c.d. CSRD) ha innovato la disciplina europea sull'informativa di sostenibilità imponendo alle imprese (e ai gruppi di imprese) di grandi dimensioni e alle PMI quotate di pubblicare un Rendiconto di sostenibilità da predisporre secondo gli standard di rendicontazione europei ESRS, sottolinea Assonime, ricordando come la legge di delegazione europea 2022-2023 abbia attribuito al Governo la delega per attuare la direttiva CSRD, entro il termine del 6 luglio 2024.

© Riproduzione riservata

### Rifiuta la visita a casa: guardia medica punita

È condannata la guardia medica che rifiuta la visita a casa quando la richiesta di soccorso presenta caratteri di gravità, anche se poi le condizioni del paziente si rivelano meno gravi del previsto. Nel dubbio, infatti, il sanitario deve sincerarsi di persona dell'eventuale situazione di pericolo e non può rinviare l'esame clinico, a meno che non abbia altre richieste d'intervento urgente. Altrimenti si configura l'omissione di atti d'ufficio, che è un reato contro la pubblica amministrazione: sanziona il consapevole rifiuto del medico di adottare in modo tempestivo gli atti necessari per tutelare il diritto alla salute degli utenti. Così la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11085/2024. Definitiva la condanna all'imputata per il reato ex art. 328 Cp a quattro mesi di reclusione e altrettanti di interdizione dalla professione (era stata assolta in primo grado dall'accusa di omicidio colposo). Mentre è di guardia il medico rifiuta la visita domiciliare a un paziente nonostante la telefonata allarmata della moglie, registrata in automatico dal servizio sanitario: l'uomo ha «fortissimi dolori addominali», che vanno dal torace al formicolio alle mani, con vomito e diarrea; è pallido e sudatissimo. La dottoressa diagnostica una semplice gastroenterite e dà qualche consiglio sull'alimentazione: il paziente morirà d'infarto. L'art. 13 del dpr 25/01/1991, n. 41 parla chiaro: il medico di guardia deve effettuare gli interventi richiesti dagli utenti, per quanto possa deciderne l'urgenza in base ai sintomi riferiti e all'esperienza. Ma la sua valutazione è sindacabile dal giudice del merito. E nella specie risulta «francamente erronea» secondo i periti: i sintomi dovevano indurre la professionista almeno a ipotizzare che fosse in atto una patologia cardio-vascolare di natura ischemica. Soprattutto l'imputata avrebbe potuto comprendere in concreto la patologia del paziente soltanto rilevando parametri obiettivi come pressione arteriosa, frequenza e ritmo cardiaco, cianosi. E l'elemento psicologico del reato è il dolo generico: non basta la semplice negligenza ma è sufficiente che l'interessato sia consapevole che la sua condotta omissiva sta violando i doveri imposti dalla legge.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

### Telecamera davanti casa pure se riprende il vicino

Si alla telecamera di sorveglianza montata all'ingresso di casa anche se può riprendere il vicino che passa di lì. Non serve, infatti, il consenso preventivo dell'interessato, che pure ha la servitù di passaggio sulla strada privata: a escluderlo è il provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante privacy in data 08/04/2010; bisogna tuttavia verificare il rispetto del principio di proporzionalità: l'angolo visuale dell'occhio elettronico, infatti, deve essere limitato all'area da proteggere, evitando per quanto possibile la ripresa di luoghi circostanti sui quali i terzi vantano diritti. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 7289 del 19/03/2024. È accolto uno dei motivi di ricorso proposti dal titolare del trattamento dei dati. Sbaglia la Corte d'appello a ordinarli la rimozione delle videocamere, condannandolo a risarcire 5 mila euro al vicino (la vicenda risale al 2011 e si applica il codice privacy vigente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 nel recepimento del regolamento Ue 2016/679 Gdpr). Il provvedimento del Garante individua due ipotesi per le quali non serve il consenso preventivo informato: videosorveglianza e riprese nelle aree condominiali comuni; la prima riguarda i sistemi posti a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale, con le telecamere che riprendono, con o senza registrazione delle immagini, le aree esterne a edifici e immobili: dunque muri perimetrali, parcheggi, zone adibite a carico/scarico merci, uscite di emergenza. L'errore del giudice di secondo grado sta nell'applicare in via analogica in materia di privacy le disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie non assimilabili come la servitù di passaggio sulla strada privata: il trattamento di dati personali, nel nostro caso, risulta effettuato da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali. E dunque il consenso preventivo non serve, ma spetta al giudice del rinvio verificare se il sistema di videosorveglianza funziona in modo da rispettare i principi di non eccedenza e di proporzionalità limitando al minimo indispensabile le riprese sulle aree di comune disponibilità.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

### TURISMO Argentina, spesa annua 8 miliardi

Il 2024 è anno delle radici italiane nel mondo. Il turismo delle radici interessa tra i 60 e gli 80 milioni di viaggiatori, generando una spesa annua prevista di circa 8 miliardi di euro. Questo particolare turismo costituisce una leva strategica e un'occasione di sviluppo per l'Italia che rappresenta la prima destinazione in Europa per i turisti argentini. È quanto emerge dal ministero del turismo durante l'evento tenutosi a Buenos Aires in occasione dell'arrivo della nave Vespucci. Il "2024 - Anno delle radici italiane nel mondo", sarà un anno di iniziative ed eventi per promuovere il nostro territorio" si legge nella nota stampa. In Argentina presente anche la ministra al turismo Daniela Santanchè, la nota del ministero "il turismo è un segmento in forte crescita: i visitatori internazionali che nei primi 9 mesi del 2023 hanno viaggiato in Italia sono aumentati sugli stessi mesi del 2022 (+15,6%)". Ma cresce anche la spesa, del +6,4% sul 2022 (Ufficio Studi enit su dati Banca d'Italia 2023 provvisori).

© Riproduzione riservata